

REGOLAMENTO (CEE) N. 2462/79 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 1979****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica e la Repubblica democratica tedesca — gli altri paesi terzi	37,00 49,00 0
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala	42,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica e la Repubblica democratica tedesca — gli altri paesi terzi	39,00 50,00 —
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	37,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	85,00 85,00 72,50 72,50 52,50 52,50
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	60,00 60,00 60,00 60,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	— — —
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	85,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).